



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1281**

Prot. n. 226/06L

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. 5.9.91, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)e s.m.i. - L.P. 7.8.2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) - art. 13 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale - Dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica -Riorganizzazione dei parametri - prot. 226/06L.

Il giorno **23 Giugno 2006** ad ore **15:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
SILVANO GRISENTI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
TIZIANO SALVATERRA

Assenti:

GIANLUCA SALVATORI

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

In sede di variante 2000 al Piano urbanistico provinciale si è rilevato che “in presenza di situazioni di disparità e di squilibrio nell’ambito della domanda e dell’offerta residenziale. ... Appare necessario comunque cercare fin da adesso di definire in maniera semplice, elementi di indirizzo tecnico, ... che consentano di garantire una valutazione, anche di qualità, della pianificazione comunale e una tenuta degli elementi strutturali del piano provinciale”.

Per questi motivi, le disposizioni di cui all’art. 13 delle norme di attuazione della variante al PUP, ed in particolare quelle poste al comma 2, disponevano in capo alla Giunta provinciale il compito di “aggiornare e riorganizzare su opportuna base territoriale” i dati individuati dal PUP ’87, sulla base di principi di:

- riequilibrio territoriale;
- contenimento del consumo di territorio;
- soddisfazione di esigenze di prima abitazione;
- sostenibilità dello sviluppo.

La L.P. 11.12.05, n. 16, “Modificazioni della L.P. 5.9.1991, n. 22. Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica” ha modificato la L.P. 22/91 e s.m., individuando nuovi istituti di pianificazione (perequazione e compensazione urbanistica), ma, soprattutto dettando principi innovativi in ordine al controllo dei nuovi alloggi destinati a residenza, distinguendo tra residenza ordinaria e alloggi per il tempo libero e vacanze, con l’obiettivo di “favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio provinciale e la sua identità insediativa”.

In attuazione delle predette disposizioni, con deliberazione della Giunta provinciale n. 3015 dd. 30.12.05, si dava concretezza ai principi dettati dall’art. 18 sexies della L.P. n. 22/91, come introdotto con l’art. 5 della L.P. 11.12.05, n. 16.

In particolare si precisava che le modalità applicative di tale deliberazione dovevano essere coerenti con i parametri disposti ai sensi del precitato art. 13 delle norme di attuazione del PUP.

A questo proposito appare quindi necessario provvedere a definire il metodo di lavoro cui i professionisti e le Amministrazioni locali dovranno riferirsi nella predisposizione dei rispettivi strumenti urbanistici.

Si è ritenuto opportuno, data l’esigenza che ogni strumento provveda alla corretta individuazione del fabbisogno abitativo di riferimento, non determinare quantità fisse predefinite, ma individuare un percorso metodologico volto ad evidenziare sia la necessità di sviluppo socio-economico locale, sia le coordinate di sostenibilità territoriale, valutati i fattori demografici e sociali propri di ogni comunità.

In questa ottica il documento, allegato al presente provvedimento, e di cui è parte integrante e sostanziale, indica i principali parametri e fattori da considerare per l’elaborazione tecnica del piano, seguendo un percorso logico che va adattato, in base al principio della sussidiarietà responsabile, alle singole situazioni territoriali, tenuto conto delle strategie di sviluppo proprie di ciascuna comunità.

Per agevolare tale processo vengono messi a disposizione degli operatori una notevole ma selezionata quantità di dati necessari e indicato lo schema di calcolo, che dovrà necessariamente

essere parte integrante e fondamentale della relazione illustrativa. Tutto ciò al fine di supportare le motivazioni delle scelte, tese al corretto uso del territorio, alla tutela del suolo agricolo e forestale, al contenimento dei casi di infrastrutturazione, alla valorizzazione del paesaggio trentino.

La proposta, così elaborata, è stata sottoposta ai sensi dell'art. 32 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, al parere della Commissione urbanistica provinciale, che si espressa con parere favorevole in data 15.12.05, nonché al Consiglio delle Autonomie, che si è espresso con parere favorevole in data 26.05.06 e se ne propone conseguentemente l'approvazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 9.11.1987, n. 26 e s.m.;
- vista la legge provinciale 5.9.1991, n. 22 e s.m.i.;
- vista la legge provinciale 7.08.2003, n. 7;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell'art 13 delle norme di attuazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale, l'allegato documento, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominato "Criteri e dati di base per il dimensionamento residenziale dei Piani regolatori generali corredato da una serie di tabelle, riguardanti i principali dati statistici sulla popolazione, le abitazioni, lo stato dei servizi di igiene ambientale, la situazione di occupazione del territorio, documento che costituisce il metodo per quantificare il dimensionamento abitativo a cui dovranno riferirsi i medesimi strumenti urbanistici;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e la sua entrata in vigore con il giorno successivo.

GS